

LO SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

Per la tutela dei soci

Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

- Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi
- Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi
- Servizio di assistenza M.A.M.M.A. Aogoi
- Accesso al sito www.ginecologiaforense.it
- Partecipazione ai Corsi di Risk management

Per saperne di più visita i siti
www.aogoi.it
www.ginecologiaforense.it
www.fesmed.it

Compie 2 anni l'esclusiva convenzione Aogoi-Lloyd's che offre gratuitamente a tutti gli iscritti un'ulteriore copertura assicurativa per la responsabilità civile fino a 1 milione di euro

Le due polizze che l'Aogoi mette a disposizione dei suoi soci sono tra le più ricche di tutele. Si differenziano per il periodo di validità e per i massimali garantiti. Entrambe operano nella forma "claims made", secondo la quale rientrano in garanzia i sinistri denunciati durante il periodo di assicurazione e che si sono verificati dopo la stipula della polizza e comunque commessi non prima della data di retroattività convenuta. Per questo motivo è

importante conoscere la data in cui è stata stipulata la polizza che ha introdotto la tutela che si intende richiedere. Si raccomanda a tutti gli interessati di leggere attentamente i contratti di polizza, consultabili e scaricabili dai siti www.aogoi.it, www.ginecologiaforense.it e www.fesmed.it. Le polizze possono fornire esclusivamente le garanzie riportate nel contratto e che sono state richieste con le modalità e alle condizioni previste.

Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi

- Stipulata nel giugno 2002, rimborsa le spese sostenute per la difesa nei procedimenti penali nonché le spese che il socio potrebbe sostenere per ottenere il risarcimento di danni a persona e/o a cose subito per fatti illeciti di terzi (sino a 25 mila euro per evento).
- L'assicurazione agisce anche a tutela del rapporto di lavoro per sostenere controversie individuali relative al rapporto di dipendenza o di convenzione con enti del Servizio sanitario nazionale o con privati, e laddove previsto, anche in sede amministrativa compresi i ricorsi al Tar (sino a 5 mila euro per evento).

- Dal 17 luglio 2008, la stessa polizza rimborsa anche le spese sostenute per la difesa nei procedimenti civili (sino a 25 mila euro per evento), nonché quelle sostenute per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile avanti a organi di Giustizia amministrativa (Tar e Corte dei conti), sino a 5 mila per evento. Il rimborso delle spese sostenute per la difesa nei procedimenti civili e quello per la responsabilità amministrativa sono sottoposti ad alcune limitazioni: vengono garantiti quando la compagnia assicurativa dell'Ente di appartenenza, per qualsivoglia ragione, non ha manifestato interesse alla gestione della lite, oppure, per i libero-professionisti, quando la polizza personale dell'assicurato ha esaurito il massi-

male per resistere all'azione del danneggiato. La polizza agisce anche per i procedimenti alla Corte dei Conti, in caso di rivalsa per sospetto di colpa grave.

Per attivare la polizza

"Protezione legale", in caso di sinistro, il socio Aogoi deve denunciare alla Società il caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

Ricorda che → La denuncia, redatta su un modulo scaricabile dai siti www.aogoi.it, www.ginecologiaforense.it e www.fesmed.it, deve essere inviata a: Ge.As. Srl, Viale delle Milizie 16 - 00192 Roma.

Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi

- Stipulata nel luglio 2007, l'assicurazione opera a "secondo rischio", fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno e per ciascun assicurato e si applica:
 - Ai medici dipendenti a rapporto esclusivo o che svolgono libera professione intramoenia. La polizza opera in eccedenza ai massimali garantiti dalle polizze di primo rischio stipulate dall'Azienda o personali del socio. Opera invece in primo rischio, qualora risultasse una inoperatività, insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali della polizza aziendale, come pure in caso di rivalsa per colpa grave da parte dell'Ente.
 - Ai liberi professionisti o nello svolgimento di libera professione extramoenia. Opera con le stesse garanzie ma in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di primo rischio stipulata dal socio, che dovrà prevedere un massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro ed il cui costo è interamente a carico dell'associato. In caso di inesi-

stenza, inoperatività, inefficacia delle coperture di 1° rischio, l'importo di Euro 1.500.000,00 rimarrà in carico all'Assicurato. Esclusivamente in caso di insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali di primo rischio la polizza opererà in primo rischio.

- L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di detto periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
- La data di retroattività convenuta corrisponde alle ore 24 del 30 Giugno 2005.

Per attivare la polizza

"Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi", in caso di sinistro, è necessario che il socio Aogoi faccia denuncia scritta entro 10 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento.

Ricorda che → La denuncia, redatta su un modulo scaricabile dai siti www.aogoi.it, www.ginecologiaforense.it e www.fesmed.it, deve essere inviata alla "Rimas srl - Via San Martino 11/B - 20122 Milano", con la documentazione richiesta e per conoscenza, alla "Ge.As. Srl - Viale delle Milizie 16 - 00192 Roma". Sugli stessi siti si potrà consultare la polizza in versione integrale.

Raccomandazioni per entrambe le polizze

- Ogni richiesta di risarcimento, inviata da un legale, ovvero personalmente dal danneggiato, ovvero da associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, ed altresì dall'Ente o dall'Azienda (lettera con cui vi si mette al corrente della richiesta di risarcimento inviata alla struttura sanitaria e relativa ad attività svolte da voi), deve essere tempestivamente denunciata.
- Ai sensi dell'art. 1910 c.c. "... Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri (...)" Il medico, anche se dipendente, è tenuto ad adempiere tale prescrizione.